

On.le Sen. Gianni Pietro Girotto – Presidente della 10ma Commissione del Senato

[giannipietro.girotto@senato.it](mailto:giannipietro.girotto@senato.it)

On.le Sen. Stefano Collina – relatore dell’A.S. 2469 “Legge concorrenza 2021”

[stefano.collina@senato.it](mailto:stefano.collina@senato.it)

On.le Sen. Paolo Ripamonti – relatore dell’A.S. 2469 “Legge concorrenza 2021”

[paolo.ripamonti@senato.it](mailto:paolo.ripamonti@senato.it)

10ma Commissione del Senato Industria Commercio e Turismo

[commissioneindustria@senato.it](mailto:commissioneindustria@senato.it)

Roma, 16 marzo 2022

Prot. 99/2022

OGGETTO: A.S. 2469 “Legge concorrenza 2021” – documento Soundreef febbraio 2022.

Ill.mo Presidente, egregi Relatori e componenti la Commissione,

Siae ha esaminato il documento relativo all’Atto Senato in oggetto inviato alla Commissione dalla società Soundreef e reso pubblico sul sito del Senato, inerente il settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

Al riguardo, non si può fare a meno di osservare come tale contributo contenga affermazioni e informazioni a codesta Commissione che risultano non veritiere o parziali, inesatte e/o fuorvianti, e ci si permette, quindi, brevemente di confutarle, in modo che gli on.li Senatori, nel prosieguo dell’iter del disegno di legge, possano avere un quadro il più possibile corretto della situazione del settore.

Relativamente all’affermazione di Soundreef che *“come accertato dal procedimento istruttorio dell’AGCM avviato nel 2017, l’ex monopolista [SIAE] ha posto in essere, almeno dal primo gennaio 2012, un abuso di posizione dominante contrario all’art. 102 TFUE, riconducibile a un’unica e complessa strategia escludente dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d’autore e del servizio di tutela dal plagio”*, va precisato, alla luce della decisione dell’Antitrust, che *“dev’essere considerato il contesto entro cui si è*

verificata la strategia accertata, e in particolare il fatto che le condotte sono state realizzate dalla SIAE in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017 (data del decreto-legge n. 148 del 2017, che ha introdotto nell'art. 180 della l. n. 148 del 2017 la possibilità dell'intermediazione da parte di organismi di gestione collettiva diversi da SIAE, ndr). Tale circostanza, considerata unitamente alla complessità della fattispecie e alla novità dell'abuso contestato, ha costituito il motivo per irrogare alla SIAE la sanzione puramente simbolica di 1.000 euro (quando essa sarebbe invece potuta arrivare, ai sensi delle norme AGCM, fino al 10% del fatturato, ndr).

In ordine, poi, alla tesi di Soundreef secondo la quale, con riferimento all'accordo sottoscritto il 10 aprile 2019 tra SIAE, LEA e la stessa Soundreef, detto accordo avrebbe *“permesso il recupero di somme riscosse illegittimamente da SIAE dagli utilizzatori”*, la stessa pure è da ritenersi falsa e fuorviante, in quanto attribuisce, senza che chi lo fa ne detenga la veste, competendo ciò soltanto ad un'autorità giurisdizionale, una patente di conformità o meno alle norme vigenti alle attività di intermediazione svolte fino alla data di tale accordo da questa Società; peraltro, va notato come, nell'ambito di quest'ultimo, Soundreef abbia riconosciuto di non aver subito alcun danno (rinunciando a vertenze di sorta) dai comportamenti SIAE oggetto del procedimento AGCM di cui sopra, ivi incluse, deve intendersi, la riscossione di somme dagli utilizzatori qui invece definita *“illegittima”*. Soundreef, inoltre, compie un atto di grave scorrettezza nei confronti di codesta Commissione, fornendo una prospettazione del tutto erronea e falsa, laddove si riferisce al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea da parte del Tribunale di Roma, rinvio che viene asseverato come *“recente”* e soprattutto tuttora *“attivo”*, con la possibilità – data per esistente, allo stato delle cose – di una pronuncia della CGUE in senso favorevole alla tesi inclusiva (*“nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore”*) degli organismi qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo Stato sia in altri Stati membri; va rappresentato che invece tale rinvio, avvenuto con ordinanza del Tribunale di Roma (giudice estensore Carlomagno) del 23 novembre 2018 (quindi, di quasi tre anni e mezzo fa), è stato cancellato dal ruolo della Corte di Giustizia, proprio a seguito del menzionato accordo SIAE-LEA-Soundreef dell'aprile 2019, con ordinanza del 25 luglio 2019 del suo Presidente, pubblicata nella G.U.U.E. del 20 gennaio 2020 (cfr. allegato).

E' inoltre paradossale che Soundreef faccia scaturire dall'(impossibile, come detto) pronuncia della CGUE, la conseguenza di *“una liberalizzazione non controllata del settore, permettendo ad ogni società di operare sul mercato italiano senza sottostare a quei criteri attualmente individuati dal legislatore nazionale al fine di*

*tutelare l'intero comparto e causando potenziali criticità per gli utilizzatori, gli autori e compositori, alla luce del possibile proliferare di società non regolate e controllate dalle autorità nazionali",* posto che sono invece da riconnettere proprio all'attività di Soundreef svolte fuori dal nostro quadro normativo, e quindi al suo essere "società non regolata e controllata dalle autorità nazionali", le crescenti criticità verificatesi per gli utilizzatori, gli autori e compositori italiani.

Da ultimo, ci si consenta di osservare che la proposta normativa annessa al documento Soundreef, con la quale si mira a modificare alcuni articoli della legge n. 633 del 1941 al fine di inserire le entità di gestione indipendenti tra i soggetti abilitati all'intermediazione dei diritti d'autore, costituisce un intervento che, nel suo complesso, si rivela tecnicamente molto discutibile se non errato (l'art. 180-bis, su cui si chiede un'integrazione, è stato abrogato dal d.lgs. 177-2021 di recepimento della direttiva copyright, ndr), e potenzialmente produttivo di forti criticità, anche in relazione proprio alle corpose modifiche della l.d.a. recate dall'appena citato decreto di recepimento.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

(Gaetano Blandini)

